

Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI VENEZIA

### **Politica di acquisizioni o implementazione del patrimonio**

#### **Premessa**

La politica di acquisizione e implementazione del patrimonio museale si basa sui principi espressi dall'articolo 9 della Costituzione italiana e sugli articoli 1, 2, 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

È ispirata inoltre alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro 2005).

Detta politica viene esplicitata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali, e del decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale.

Nell'articolazione dei diversi articoli che compongono il documento, si è tenuto conto di quanto enunciato nell'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e standard di funzionamento e sviluppo dei Musei (art. 150 comma 6, d. Lgs. 112/1998) adottati con decreto ministeriale 10 maggio 2001, n. 112 e nel Codice etico ICOM 2004, tradotto in italiano nel 2009 e aggiornato al 2018.

La politica del Museo rispetta la Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni Culturali del 14 novembre 1970, ratificata in Italia nel 1978; la Convenzione UNIDROIT sui beni rubati o illecitamente esportati (Roma 1995) e la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate da estinzione (CITES) del 3 marzo 1973 recepita dal Regolamento CE 338/97 e sua modifica UE 2019/2117.

Nell'ambito delle acquisizioni sono incluse anche le donazioni.

#### **1. Scopo delle acquisizioni**

1.1 Il Museo Archeologico Nazionale di Venezia è erede dello Statuario pubblico della Serenissima, nato tra il 1523 e il 1587 a seguito delle donazioni alla Repubblica di prestigiose collezioni di antichità formate da Domenico e da Giovanni Grimani. L'incremento dello Statuario avvenne nel corso dei tre secoli successivi attraverso significativi atti di evergetismo da parte della classe dirigente veneziana. Le donazioni di opere fanno parte della formazione stessa del Museo. Per il beneficio dei suoi visitatori e degli studiosi, ora e nel futuro, l'Amministrazione si impegna a sostenere e migliorare la collezioni del Museo e a conservarle per il futuro.

1.2 Le acquisizioni avvengono per:

- (i) Mantenere e migliorare le testimonianze culturali e storiche delle opere del Museo e includere nuovi ambiti di ricerca nella storia del collezionismo di antichità;
- (ii) Suscitare l'interesse del pubblico per il passato e il presente;

- (iii) Interessare nuovi pubblici;
- (iv) Informare, intrattenere e ispirare il pubblico in nuove forme;
- (v) Creare una conoscenza diffusa dell'antichità classica e delle sue derivazioni nell'arte dei secoli successivi fino al Contemporaneo.

## **2. Principi che regolano l'acquisizione, anche quando essa avvenga in forma di donazione.**

2.1 Gli oggetti saranno acquisiti per la Collezione solo se:

- (i) sono legalmente acquistabili;
- (ii) non provengono da precedenti acquisizioni illecite;
- (iii) non provengono illecitamente da siti archeologici;
- (iv) non sono stati importati e/o esportati illegalmente.

2.2 Titolo valido di proprietà. I venditori e i donatori devono documentare la provenienza legale dei beni e acquisire i titoli di proprietà. Gli oggetti acquisiti per la Collezione devono avere una documentata storia legale. Nessun oggetto o esemplare deve essere acquisito per acquisto, donazione, prestito, lascito o scambio, se il museo acquirente non si è formato la ragionevole convinzione della sua lecita provenienza.

2.3 Provenienza e obbligo di diligenza. Prima di procedere all'acquisizione di un oggetto o esemplare offerto in vendita, dono, prestito, lascito o scambio, il Museo è tenuto ad accertarsi, nei limiti dei propri obblighi di diligenza, che esso non sia stato illecitamente acquisito nel (o esportato dal) paese di origine o in un paese di transito, dove potrebbe aver avuto un titolo di proprietà legale (compreso il paese del museo stesso). A questo riguardo esiste un obbligo di doverosa diligenza per ricostruire l'intera storia dell'oggetto dalla sua scoperta o produzione.

2.4 Oggetti ed esemplari provenienti da ricerche e raccolte sul campo non autorizzate o non scientifiche. Il Museo non deve acquisire oggetti qualora vi sia un ragionevole dubbio che il loro rinvenimento sia avvenuto senza autorizzazione o con metodi non scientifici, o che esso abbia causato un'intenzionale distruzione o un danno a monumenti, a siti archeologici o geologici, a specie o habitat naturali. Allo stesso modo, non si deve procedere all'acquisizione se il proprietario, l'occupante del terreno, le autorità preposte o governative, non sono stati informati del ritrovamento.

2.5 Eccezione ai punti precedenti. Ove non sia possibile dimostrare la lecita provenienza delle opere, queste possono essere acquisite solo se:

- (i) gli oggetti sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale e/o altre forze dell'Ordine italiane.
- (ii) gli oggetti sono in pericolo di distruzione o di irreversibile deterioramento';
- (iii) gli oggetti sono di esiguo valore economico per cui non esiste o è limitata, una documentata storia legale.

2.6 Oggetti composti di derivati di fauna o flora selvatica. Non vengono accettati oggetti composti, o che includono nella loro composizione, parti o derivati di fauna o flora selvatica incluse nell'appendice della

Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate da estinzione (CITES), se l'oggetto è stato commerciato contravvenendo alla Convenzione dal 1973.

2.7 Valore patrimoniale. Gli oggetti saranno acquistati solo dopo aver fissato un valore economico.

2.8 Finanziamento per l'acquisizione. Gli oggetti potranno essere acquistati solo avendo certezza del finanziamento a disposizione.

2.9 Costi dell'acquisizione e mantenimento. Gli oggetti saranno acquisiti solo dopo aver valutato, anche in maniera informale, il costo dell'acquisizione, conservazione, custodia ed esposizione sono stati presi in considerazione. Oggetti in cattivo stato di conservazione (o in condizioni tali per cui per loro stessa natura sono soggetti a deterioramento e non possono essere stabilizzati tramite attività di restauro) non vengono acquisiti. Non sono accettate opere che il Museo non è in grado di esporre o conservare adeguatamente.

2.10 Registrazione nella collezione. Le opere acquisite ricevono un numero di inventario e vengono registrate il prima possibile e comunque entro l'anno di acquisizione.

2.11 Restrizioni imposte. Non vengono accettate donazioni che prevedano condizioni irragionevoli, eccessivamente onerose, o restrizioni sul prestito dell'opera o della sua esposizione o ricovero in deposito. I termini e le condizioni della donazione e/o acquisizione devono essere chiaramente definiti nell'atto di cessione di proprietà o altro documento scritto

2.12 Documentazione relativa alle opere. Il venditore o donatore delle opere acquisite dovrà consegnare tutta la storia e la documentazione riguardante l'opera.

2.13 Materiali culturalmente "sensibili". Le collezioni di resti umani o di oggetti che hanno significato sacro devono essere acquisite solo se possono essere collocate in luogo sicuro e trattate con rispetto. Ciò va fatto in conformità con gli standard professionali e con le credenze e gli interessi, se conosciuti, dei membri delle comunità, dei gruppi etnici o religiosi da cui gli oggetti provengono.

2.14 Materiale biologico o geologico protetto. I musei non devono acquisire esemplari biologici o geologici che siano stati raccolti, venduti o altrimenti ceduti, contravvenendo alla normativa locale, regionale, nazionale o internazionale, e i trattati sulla protezione della natura o delle specie.

2.15 Interesse di altri Musei. L'acquisizione delle opere dovrà tenere conto del legittimo interesse di altri Musei e di eventuali accordi con altre realtà museali del territorio o della presenza delle stesse e delle loro specializzazioni. Si valuterà anche la presenza di opere analoghe in collezioni del territorio onde evitare doppi non necessari in collezioni nazionali.

2.16 Acquisizioni da parte di componenti delle amministrazioni responsabili o del personale museale. Particolare vigilanza va osservata nel caso di vendita, offerta o donazione a fini di detrazione fiscale, da parte di componenti dell'amministrazione responsabile o del personale del museo o da membri delle loro famiglie o di persone a loro vicine.

2.17 Le acquisizioni che esulano da questi principi, avverranno solo in circostanze eccezionali, e solo dopo una attenta considerazione da parte dell'Amministrazione, con riguardo anche agli interessi di altri musei nazionali.

2.18 Deposito d'emergenza. Nulla di quanto previsto da questo Codice impedisce a un museo di servire, previa autorizzazione, da deposito d'emergenza per oggetti o esemplari di provenienza ignota o acquisiti illecitamente e recuperati nel territorio di riferimento.

